

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

omissis

Art. 2 - Sostituzione della tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61” Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, la tabella A4, allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è sostituita dalla seguente:

TABELLA A4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9. Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza					
Caratteristiche dell'edificio (1)	%	Tipologia dell'edificio	%	Ubicazione zona territoriale omogenea	%
di lusso	4	A blocco con più di due alloggi	2	A e B *	2
medie	2,5	A schiera con più di due alloggi	2	C *	2,5
economiche	1	Fino a due alloggi	3	altre zone (2)	4

** o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI) di cui alla L.R. 11/2004.*

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella e con riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:

- lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI;*
- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie di cui all'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 380/2001;*
- tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e IV.*

(2) Sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio del custode o del proprietario): per questi valgono i parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea C.

2. I parametri della tabella di cui comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso relativi ai permessi di costruire nei quali il comune non abbia ancora provveduto a determinare la quota del costo di costruzione.

3. Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell'entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, [*purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio*]. (6)

omissis

(6) La legge è stata impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, in via incidentale dal TAR del Veneto, con ordinanza n. 95 del 5 febbraio 2019 (G.U. – 1ª Serie speciale n. 26/2019) limitatamente al comma 3 dell'articolo 2, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei comuni ad ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura determinata ai sensi del comma 9 dell'articolo 16, del D.P.R. 380 del 2001, per violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Con sentenza n.46 del 2020 (G.U. – 1ª Serie speciale n. 16/2020) la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 3 dell'articolo 2 nella parte in cui fa salve le determinazioni della quota del costo di costruzione in base all'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001, soltanto ove avvenute all'atto del rilascio del permesso di costruire, e non con una successiva richiesta di conguaglio, per contrasto con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione.